



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

### RIUNIONE C.A.F. DI LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2005 – INIZIO ORE 15.00 PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

#### **1) Reclamo RAVENNA CALCIO**

(avverso decisioni merito gara Ravenna/Genoa del 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)

**SOSPESO** il giudizio; **ORDINANZA** di rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) C.G.S., alla Corte Federale

#### **2) Deferimenti PROCURATORE FEDERALE**

(a carico:  
- del Sig. PARUSSINI Walter, Arbitro Benemerito, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;  
- del sig. PICHEO Vincenzo, Presidente della società Graphistudio Tavagnacco, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;  
- della società GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO, per violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta.

**DICHIARA** i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e per l'effetto infligge al Sig. Picheo Vincenzo la sanzione dell'inibizione per mesi sei, al Sig. Parussini Walter la sanzione dell'inibizione per mesi tre e alla società Graphistudio Tavagnacco la sanzione dell'ammenda di €500,00

#### **3) Reclamo A.S. S. MARCO**

(avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontare nella stagione 2005/2006, seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 27, commi 2 e 4 Statuto Federale (Delibera della

**DICHIARA** l'estinzione del procedimento per rinuncia

Commissione Disciplinare presso il  
Comitato Regionale Calabria – Com.  
Uff. n. 42 del 25.10.2005)

**4) Reclamo calc. FANI Leonello**

(avverso la sanzione della squalifica  
inflitta fino al 30.7.2007 (Delibera  
della Commissione Disciplinare  
presso il Comitato Regionale Lazio –  
Com. Uff. n. 29 del 3.11.2005)

**ACCOLTO**, riduce al 31.12.2006 la sanzione  
della squalifica inflitta dai primi giudici al  
reclamante.

**5) “**

**CASALE SPORT**

(tendente ad ottenere dall'U.S. Lecce  
il premio alla carriera ai sensi  
dell'art. 99 bis delle N.O.I.F., in  
relazione al calciatore Giorgino  
Davide (Delibera della Commissione  
Vertenze Economiche – Com. Uff. n.  
8/D del 27.9.2005)

**RESPINTO**